



Direzione Programmazione Strategica
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data 5 DIC. 2012

Protocollo 39403/DB0800

Spett.le
Ufficio Tecnico
del Comune di
OVADA (AL) - 15076

OGGETTO: Comune di OVADA (AL).

Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'articolo 5 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. (classe geologica IIIa).

Il Comune di Ovada chiede di esprimere un parere in merito alla possibilità di applicare quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 20/2009, così come modificato dalla legge regionale n. 1/2011, per la realizzazione di un ampliamento di un fabbricato di abitazione ubicato in una porzione di territorio classificato agricolo dal PRGI vigente e caratterizzato da condizioni di pericolosità geomorfologica che ne condizionano l'edificabilità riconducibili alla classe geologica IIIa.

L'articolo 5 della legge regionale n. 1/2011, che ha modificato l'articolo 5 della legge regionale n. 20/2009, prescrive che gli interventi di cui agli articoli 3 (interventi di ampliamento in deroga), 4 (interventi di demolizione e ricostruzione in deroga) e 7 (interventi in deroga per l'edilizia artigianale, produttiva, direzionale e turistico ricettiva), "non possono essere realizzatinelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996".

Per rispondere compiutamente alla richiesta del Comune occorre preliminarmente esaminare la norma di Piano Regolatore (allegata alla richiesta di parere) che per tale classe IIIa individua gli interventi edilizi ammessi, i limiti, e le eventuali prescrizioni, e stabilisce che sono "ammessi anche modesti ampliamenti e completamenti (suffragati da idonei studi geologici di fattibilità), nonché limitati incrementi del carico antropico, solo se strettamente legati all'attività agricola e se in assenza di alternative praticabili; non è in ogni caso ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico".

Peraltro, il secondo comma, del punto 6.2, del testo della Nota Tecnica Esplicativa della "Circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 8 maggio 1996, n. 7/LAP – L.R. 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" per quanto concerne gli edifici sparsi in zone potenzialmente pericolose, precisa che "nel caso di aree vaste e potenzialmente pericolose, classificate in Classe IIIa o Classe III indifferenziata sarà possibile prevedere, per le abitazioni isolate che vi risultino comprese, specifici dettami nell'ambito delle Norme di Attuazione. Ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, tali norme potranno consentire la manutenzione dell'esistente e qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione. In questi casi, le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati, in fase attuativa di P.R.G.C. (a livello di singola concessione edilizia), all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologia comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione".

Applicando i principi sopra esposti al caso di specie si ritiene che l'intervento richiesto sia ammissibile in quanto la tipologia di opera è tra quelle espressamente consentite dalle norme che interessano l'ambito in esame.

Il richiedente dovrà fornire al Comune la documentazione geologica, idraulica e geotecnica che determini la fattibilità dell'intervento e la compatibilità con il grado di dissesto riscontrato.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

Referente:
dott.ssa Paola Raiteri